



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**Sezione Sedicesima civile**  
**specializzata in materia di impresa**

Il Giudice, dott. ssa Francesca Capuzzi;  
a scioglimento della riserva che precede;  
ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento n. **6715 dell'anno 2026** promosso da

*Parte\_1*

con gli Avv.ti Antonio Trillò, Flavia Urciuoli e Carmelo Barreca del Foro di Catania

**RICORRENTE**

**CONTRO**

*Controparte\_1*

con il Prof. Avv. Andrea Palazzolo e l'avv. Maria Francesca Simeoni

**RESISTENTE**

**E**

**DOTT.** *Controparte\_2*

in qualità di Custode giudiziario delle quote di partecipazione al 100% nella *Controparte\_1* con  
l'Avv. Isabella Astorino

**INTERVENUTO**

*Controparte\_3*

**e**

*Controparte\_4*

[...]

con l'Avvocatura Generale dello Stato

**INTERVENUTI**

**PREMESSO**

che con ricorso del 13/02/2026, la *Parte\_1* (d'ora in avanti *CP\_5*) – quale socia  
unica della *Controparte\_1* d'ora in avanti *CP\_6* - proponeva ricorso dinanzi al Tribunale  
di Roma ex art. 2378, commi 3° e 4°, cod. civ. o, in subordine, ex art. 700 cpc per la sospensione  
dell'esecuzione di delibera assembleare del 12.11.2025 ore 17:40 adottata dal Custode giudiziario

dell'intera partecipazione al capitale sociale della GST S.r.l. con cui erano stati nominati amministratori il dott. *Controparte\_7* e il dott. *Controparte\_8*, chiedendo l'immediata reintegra nella carica di amministratore unico del sig. *Controparte\_9*, deducendo di aver impugnato la delibera nel merito per nullità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 ter, comma 3°, c.c. dinanzi ad arbitro unico in forza di clausola compromissoria statutaria.

che la ricorrente a sostegno delle proprie ragioni deduceva: di essere una società di diritto inglese specializzata in materia di divertimento e giochi, operante in Italia tramite una Stabile Organizzazione, in qualità di concessionaria dell' *Controparte\_3* di essere socia unica della *CP\_6* che nell'ambito di un processo penale nei confronti del socio unico e amministratore *Controparte\_9* era stato eseguito un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. del proprio complesso aziendale e della quota del 100% di *CP\_6* che era stato disposto il dissequestro con ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 30.09.2025; che nella vigenza dei sequestri gli amministratori giudiziari avevano illegittimamente conferito un ramo d'azienda di *Contr* [...] nella newco *CP\_6* che in ogni caso a seguito del dissequestro, alle ore 11:30 del 12.11.2025 l'assemblea della *CP\_6* interamente controllata da *CP\_5* deliberava di revocare gli ex amministratori giudiziari e nominava un nuovo amministratore unico nella persona di *CP\_9* [...] ; di aver saputo solo successivamente che, per effetto del pignoramento delle quote di *Contr* [...] da parte dei creditori pignoratizi *Controparte\_3* e *Controparte\_4*, il Giudice dell'Esecuzione aveva nominato custode giudiziario il dott. *Controparte\_2* che lo stesso giorno 12.11.2025, alle ore 17:40 si era tenuta un'altra assemblea di *CP\_6* on cui era stata revocata in via cautelativa la delibera adottata in pari data dal socio *CP\_5* ed erano stati nominati quali amministratori gli ex amministratori giudiziari nelle persone di *Persona\_1* e [...] *CP\_8*; che tale seconda assemblea del 12 novembre 2025 alle ore 17:40 era invalida poiché svoltasi in assenza e senza comunicazione all'amministratore *Controparte\_9*, nominato dal socio unico alle ore 12:30, prima dell'accettazione del custode; che la nullità della delibera derivava anche dalla carenza di potere di nomina del custode a cui il Giudice dell'esecuzione non aveva conferito la facoltà di compiere attività straordinaria destinata ad impattare sulla governance, nominando gli amministratori, per cui era necessaria la preventiva autorizzazione dello stesso giudice; che la nomina quali nuovi amministratori degli ex Amministratori Giudiziari integrava il presupposto del *periculum* poiché la gestione in capo alle suddette persone fisiche durante il sequestro aveva comportato una progressiva perdita di valore dell'azienda che era stata conferita in *CP\_6* aveva generato una cospicua perdita di clientela, con recesso dai contratti di numerosi gestori, mentre gli stessi amministratori giudiziari avevano assegnato incarichi consulenziali per oltre € 14.000.000,00, oltre ad importo almeno analogo per i propri compensi; che il debito verso *Controparte\_3* e cui vi era stato pignoramento era garantito dalla giacenza su un capitolo di bilancio dello Stato di oltre € 190.000.000,00; che il sig. *Controparte\_9* sostanziale "creatore" ed ideatore dell'azienda

e dotato di specifica esperienza sarebbe stato in grado di gestirla in modo da ripianare il debito; che quale ulteriore elemento di pericolo andava considerato l'atteggiamento degli ex amministratori giudiziari che non fornivano a CP\_5 le informazioni necessarie a conoscere l'effettiva situazione economico-patrimoniale e finanziaria della CP\_6 necessaria per la presentazione dei bilanci societari in UK.

che hanno resistito, instando per il rigetto del ricorso, la Controparte\_1 e, quali interventori ad adiuvandum ex art.105 co.2 cpc, il Dott. Controparte\_2 custode delle quote pignorate di CP\_6 e l Controparte\_3 e del CP\_4 Controparte\_4 , creditore pignoratizio.

### OSSERVA

innanzitutto, va detto che la domanda cautelare in esame è stata correttamente formulata nella pendenza del procedimento arbitrale, iniziato con ricorso al Presidente del Tribunale ex artt. 810 e 838-bis cpc per la nomina di arbitro unico, in relazione all'annullamento della medesima deliberazione per cui è richiesta la sospensione;

la domanda è formulata ai sensi dell'art. 2378 c.c. che prevede che "con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione [...]. Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione";

l'esame comparativo dei contrapposti interessi delle parti impone che per potersi disporre la sospensione di una deliberazione assembleare si dovrà verificare la probabile fondatezza delle ragioni e delle censure poste alla base dell'impugnazione (*fumus boni iuris*) e che il pregiudizio lamentato dal socio per effetto dell'esecuzione della deliberazione sia di maggior peso rispetto al nocumento derivante alla società dal -pur provvisorio-"congelamento" degli effetti della delibera;

quanto alla domanda subordinata, la presenza di un rimedio cautelare tipico per sospendere la delibera esclude la possibilità di ricorrere al rimedio cautelare residuale dell'art. 700 cpc;

Ciò premesso va considerato che nella specie la quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale di proprietà della ricorrente CP\_5 in CP\_6 stata pignorata ai sensi dell'art. 2471 c.c., che il pignoramento è stato comunicato alla società il 3 novembre 2025, iscritto nel registro delle imprese

in data 6.11.2025 e che con provvedimento del 12.11.2025 il Giudice dell'esecuzione ha nominato custode delle quote il dott. *Controparte\_2*

La causa di nullità, proposta ai sensi degli artt. 2479-bis, u.c. e 2479-ter, comma 3°, c.c., si riferisce alla delibera assembleare adottata il 12.11.2025 alle ore 17:40 con il voto del custode giudiziario poiché sarebbe stata omessa la convocazione dell'amministratore unico della società, sig. *Controparte\_9*, investito della carica nel corso dell'assemblea tenutasi lo stesso 12.11.2025 poche ore prima, alle ore 11:30, mentre invece sarebbero stati erroneamente convocati gli ex amministratori giudiziari, ritenuti ormai decaduti da ogni incarico; inoltre, la nullità è eccepita per eccedenza dai poteri del custode, a cui il giudice dell'esecuzione non avrebbe conferito la facoltà di nomina dell'organo gestorio.

Per la corretta valutazione delle vicende occorre premettere che l'art. 2479 ter c.c. che viene in rilievo, pur riferendosi genericamente alla impugnativa delle decisioni assembleari, contempla due diversi tipi di vizio, uno di annullabilità e l'altro di nullità, delle suddette delibere;

la distinzione, non esplicitata in relazione al tipo di vizio che si intende far valere, si evidenzia in relazione alla legittimazione alla proposizione dell'impugnativa poiché quella finalizzata a far valere la mancata conformità della delibera alla legge o all'atto costitutivo è riservata a soggetti determinati (soci che non vi hanno consentito, ciascun amministratore e il collegio sindacale), secondo l'ordinario regime dell'annullabilità, mentre, nel caso in cui si intenda sindacare l'illegittimità o l'impossibilità dell'oggetto ovvero l'assenza assoluta di informazione ai soci, la legge riconosce la legittimazione all'impugnativa a chiunque vi abbia interesse, secondo il modello riferibile al regime della nullità;

ad ulteriore conforto di tale distinzione, pure in difetto di una previsione espressa, milita la sostanziale assonanza delle forme di invalidità di cui all'art. 2479 ter, terzo comma, cod. civ., con quelle espressamente dichiarate come danti luogo a nullità, di cui all'art. 2379 cod. civ. (dettato in tema di SPA);

il mancato avviso di convocazione di un'assemblea rileva come causa di nullità della delibera assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 ter, co. 3, c.c., dovendosi assimilare l'ipotesi di carenza assoluta di informazione a quella di carenza assoluta di convocazione, e però essa riguarda la sola posizione dei soci, a cui spetta l'esercizio del diritto di voto di cui l'informazione costituisce il necessario presupposto;

conferma di ciò deriva dalla stessa lettera dell'art. 2479 ter, 3° comma, c.c. che riferisce il vizio del difetto assoluto di informazione alle decisioni "prese", ovvero a quelle derivanti dal voto dei soci,

unici soggetti a cui compete la formazione della volontà assembleare;

la mancata partecipazione e informazione dell'amministratore rileva, invece, quale motivo di annullabilità della delibera assunta in violazione di legge e in particolare del disposto dell'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c., con conseguente annullabilità di essa ex art. 2479 ter, 1° comma, c.c.;

quanto all'ipotesi di adozione della delibera in assenza del socio e con il voto di un soggetto non legittimato, quale (in ipotesi) il custode che ecceda dai limiti dell'incarico conferito dal giudice, il vizio va ricondotto alla nullità comportando la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare che non può essere in alcun modo ricondotta alla volontà di coloro a cui spetta l'esercizio del diritto di voto (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9364 del 11/06/2003 che invero parla di inesistenza della delibera siccome difforme dal modello normativo).

Ciò premesso, ai fini che qui interessano occorre considerare il peculiare regime dell'esercizio dei diritti amministrativi in caso di espropriazione forzata della partecipazione sociale che è pacificamente prevista dall'art. 2471 c.c. ed è regolata dal combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c. c.c.;

in particolare, l'art. 2471-bis c.c. prevede le diverse fattispecie del pegno, usufrutto o sequestro di quote, facendo salvo quanto stabilito dall'art. 2352 c.c. in materia di società per azioni che, a propria volta, in relazione al diritto di voto in assemblea, distingue tra pegno o usufrutto dell'azione – attribuendo la competenza al creditore pignoratizio o all'usufruttuario – e sequestro dell'azione, conferendo in questo caso una competenza esclusiva in capo al custode;

per analogia con il sequestro, che peraltro è destinato a convertirsi in pignoramento e con esso condivide la funzione conservativa del bene, il custode della quota pignorata è competente all'esercizio del diritto di voto in assemblea e degli altri diritti amministrativi attribuitigli dal provvedimento del giudice (cfr in questo senso l'ultimo comma dell'art. 2352 c.c.).

Venendo al caso di specie e mettendo in ordine gli avvenimenti risulta che il sequestro penale in forza del quale erano stati nominati amministratori giudiziali il dott. *Controparte\_7* e il dott. *Controparte\_8* è stato annullato con provvedimento del Tribunale del riesame del 29 ottobre 2025 con ordine di immediata restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto; gli amministratori giudiziali erano a conoscenza di tale provvedimento già lo stesso giorno, come si evince dal "Verbale di operazioni compiute" dello stesso 29 ottobre 2025; il pignoramento delle quote sociali è stato comunicato alla *CP\_5* il 3.11.2025 e iscritto nel registro delle imprese in data 6.11.2025 (cfr visura camerale in atti);

il dott. **CP\_2** è stato nominato custode dal giudice dell'esecuzione il 12.11.2025, lo stesso giorno in cui si sono tenute le due assemblee della società, la prima alle ore 11:30 con la partecipazione del socio **CP\_5** che ha revocato gli ex amministratori giudiziari e nominato amministratore il sig. **Controparte\_9**, e la seconda alle ore 17:40 con la partecipazione del dott. **CP\_2** e del dott. **Controparte\_7** e del dott. **Controparte\_8** nella qualità di "amministratori", che ha revocato la delibera delle ore 11:30 e confermato "nella carica, senza soluzione di continuità, gli amministratori **Controparte\_7** e del dott. **Controparte\_8**";

orbene, l'assenza del socio all'assemblea delle ore 17:40 e il voto del custode oltre i limiti dell'incarico conferito dal giudice dell'esecuzione integrerebbero un vizio di nullità della delibera assembleare per mancata rispondenza di essa al modello normativo, con conseguente legittimazione all'impugnativa da parte di chiunque vi abbia interesse e quindi anche dell'odierno ricorrente quale debitore esecutato e proprietario delle quote;

va tuttavia rilevato che il voto è stato legittimamente esercitato dal custode e ciò è reso evidente dal tenore letterale del provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 12 novembre 2025 che nominando il dott. **CP\_2** lo ha autorizzato: *"all'esercizio dei diritti connessi allo status di socio, laddove esso si riveli necessario al fine di assicurare la fruttuosità del vincolo pignoratizio, e quindi: a chiedere ed ottenere dall'amministratore della **Controparte\_1** le informazioni relative allo svolgimento degli affari sociali ed a consultare i libri sociali ed i documenti inerenti all'amministrazione ex art. 2746, co. 2, c.c., nonché ad esercitare le relative azioni giudiziarie, anche in via di urgenza, compresa l'azione di responsabilità dell'amministratore, oltre a convocare l'assemblea e ad intervenire nella stessa, ad esercitare il diritto di voto e ad impugnare le delibere assembleari"*;

invero, il diritto di voto in assemblea, include, quale competenza che rientra nelle attribuzioni generali del socio, la nomina dell'amministratore giusto quanto disposto dall'articolo 2479 c.c. pedissequamente ripreso dall'art. 24 dello Statuto e comunque, ad ulteriore conforto di ciò, soccorre il provvedimento del 7 gennaio 2026 con cui il G.E., investito della richiesta di revoca e/o sostituzione del custode giudiziario proprio in ragione dell'operato di cui ci si duole in questa sede, ovvero dell'annullamento della delibera assunta dalla **CP\_5** - con cui era stato nominato amministratore il sig. **CP\_9** - e della conferma quali co-amministratori della società partecipata **CP\_6** dei precedenti amministratori giudiziari, ha affermato che il custode ha agito entro i limiti del decreto di nomina del 12.11.2025 e dunque era assistito dall'autorizzazione giudiziale;

d'altronde, proprio per tali ragioni neppure rileva la mancata convocazione e informazione di **CP\_5** evidentemente non legittimata a partecipare all'assemblea;

quanto alla mancata convocazione del sig. **Controparte\_9** e alla presenza in assemblea degli ex amministratori giudiziari, trattasi di vizi di annullabilità della delibera sicché essi non possono essere fatti valere dalla ricorrente, spettando solo al socio dissenziente che non è identificabile in **CP\_5**, in quanto privata dei diritti amministrativi, compreso quello di impugnare le delibere assembleari, che sono stati conferiti al custode nominato dal giudice dell'esecuzione;

neppure può rinvenirsi la legittimazione dell'amministratore revocato poiché il sig. **Controparte\_9** agisce in questa sede solo quale amministratore unico della **CP\_5** e non anche in proprio per far valere l'illegittima revoca da parte dell'assemblea tenutasi il pomeriggio del 12.11.2025;

peraltro, è opportuno rilevare che siffatta azione non sarebbe stata neppure assistita da *fumus* poiché seppure è vero che in teoria, per effetto dell'annullamento del sequestro da parte del Tribunale del riesame, i diritti amministrativi sarebbero immediatamente tornati in capo al socio, non potendo escludersene l'esercizio per effetto della mancanza di un atto esecutivo (qual è l'operazione di dissequestro da parte degli operatori di polizia giudiziaria) o per mancata iscrizione del dissequestro nel registro delle Imprese (che assolve mera finalità dichiarativa) l'azienda della ricorrente era comunque incisa da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, unica legittimata all'adozione della misura ablatoria che comprime il diritto di proprietà;

tale circostanza emerge dal provvedimento del Gip del 29.1.2026 che dà atto che, nonostante l'annullamento del sequestro del 29.9.2025, l'azienda era già stata confiscata con sentenza del 30.4.2024 del Tribunale penale di Roma per la condanna per riciclaggio riportata dall'imputato **CP\_10** nonché da quest'ultima sentenza (pagg. 78 e 79), seppure in essa non si rinviene traccia di nomina degli amministratori;

peraltro, essendo la ricorrente esecutata, ancorché custode *ex lege* delle quote fino alla nomina del nuovo custode (art. 559 cpc) per procedere alla nomina dell'amministratore avrebbe dovuto essere assistita da autorizzazione giudiziale (art. 560 cpc), sicché il suo operato nel corso dell'assemblea del 12.11.2025 non appare legittimo;

nonostante la natura incidentale del procedimento, la pendenza del merito nell'ambito del procedimento arbitrale, impone la decisione sulle spese di lite che seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014.

**P.Q.M.**

visto l'art. 2378 terzo comma c.c. e l'art. 700 cpc;

- RIGETTA l'istanza di sospensione avanzata da *Parte\_1* e la condanna a pagare a ciascuna delle parti, resistente e intervenuti, le spese di lite che liquida in € 7.200 per ciascuno, oltre accessori di legge.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Roma, 9 maggio 2026

*Il Giudice*  
*dott.ssa Francesca Capuzzi*